ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

***"BRUNO MUNARI"* DI CASTELMASSA**

Via Matteotti, 34 - 45035 Castelmassa (RO) - Tel.0425-81140 - c.f. 83000930293

http://www.iisbrunomunari.edu.it E-mail: rois003006@istruzione.it PEC: rois003006@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO

SUL DIVIETO DI FUMO

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 16.10.2024

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"*BRUNO MUNARI*" DI CASTELMASSA

Via Matteotti, 34 - 45035 Castelmassa (RO) - Tel.0425-81140 - c.f. 83000930293

http://www.iisbrunomunari.edu.it E-mail: rois003006@istruzione.it PEC: rois003006@pec.istruzione.it

Indice

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Normativa di riferimento
Articolo 3 - Ambienti scolastici soggetti al divieto
Articolo 4 - Cartelli di divieto
Articolo 5 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo
Articolo 6 - Sanzioni
Articolo 7 - Procedura di accertamento, contestazione, verbalizzazione e notifica delle infrazioni
Articolo 8 - Pagamento delle sanzioni
Articolo 9 - Attività informative e di supporto e modalità organizzative
Articolo 10 - Norma finale
Articolo 11 – Entrata in vigore
Articolo 12 - Allegati

ART. 1 - FINALITA'

Con il presente Regolamento, deliberato con finalità educative, l'Istituto si prefigge di:

- far rispettare il divieto di fumo in tutti i locali interni e negli spazi esterni della Scuola in base alle norme vigenti;

- garantire la salute di tutti gli utenti della Scuola, anche di quelli occasionali, contro i danni arrecati dall'assunzione attiva e/o passiva del fumo;

- far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (art. 4 del D.L. 104/2013 convertito in L. 128/2013);

- prevenire l'abitudine al fumo e incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;

- garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

- fare della scuola un ambiente "sano" basato sul rispetto delle persone e della legalità;

- favorire iniziative informative e formative sull'argomento, integrate opportunamente nel P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) nell'ambito dell'Educazione alla Salute, mediante incontri e lezioni specifiche e una costante opera di sensibilizzazione.

Con il presente Regolamento e l'informativa effettuata all'inizio dell'anno scolastico, nonché con l'attuazione dei progetti di "Educazione alla salute", la Scuola si è resa promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte dello studente minorenne. Pertanto nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo si considera in solido la famiglia del minore quale responsabile del comportamento illecito del proprio figlio o figlia, ravvisandosi una colpa in educando.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è la seguente:

- Art. 32 della Costituzione italiana;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 "divieto di fumare in determinati locali pubblici";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 "interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo";
- Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 (tutela della salute dei non fumatori);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 "attuazione dell'art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori";
- Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l'accertamento delle infrazioni e modulistica);
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute "indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori";
- Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 "le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall'art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %;
- Legge 18 marzo 2008, n. 75 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003";
- D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 "Tutela della salute nelle scuole"

Comma 1 - il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;

Comma 2 – è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie…;

Comma 3 – chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni;

comma 4 – i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative

finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;
- Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all'art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128).

Art. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

1. È stabilito il divieto assoluto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali dei tre Istituti a qualunque titolo utilizzati, chiusi e aperti al pubblico, nonché nei luoghi aperti che siano pertinenza degli stessi, vale a dire nei cortili antistanti gli edifici scolastici ed in prossimità degli ingressi.

2. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, i nominativi dei docenti e del personale ATA responsabili per la vigilanza, denominati responsabili preposti, cui spetta rilevare le violazioni.

3. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico e indicati nella cartellonistica di divieto di fumo.

4. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto.

Art. 4 – CARTELLI DI DIVIETO DI FUMO

È compito della Scuola predisporre e posizionare appositi cartelli relativi al divieto di fumare, contenenti i seguenti elementi:
- Divieto di fumare;
- Riferimenti normativi;
- Sanzione amministrativa prevista;
- Soggetti ai quali spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare, verbalizzare e contestare le infrazioni al divieto di fumo.

Art. 5 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, i responsabili preposti all'accertamento, contestazione, verbalizzazione e comunicazione all'autorità competente, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

2. E' compito dei responsabili preposti vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto quindi anche nelle aule, nei laboratori, nella palestra, nei bagni, nelle zone all'aperto; vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzare.

3. I soggetti responsabili preposti alla vigilanza del divieto di fumo, all'accertamento delle infrazioni, alla contestazione delle stesse al trasgressore e alla redazione del relativo verbale, vengono

individuati all'inizio dell'anno scolastico dal Dirigente Scolastico per i vari plessi e pubblicati all'albo:

Sede LICEO ARTISTICO di Castelmassa: 1 responsabile preposto alla vigilanza

Sede I.P.S.A.A. "M. e T. Bellini" di Trecenta: 1 responsabile preposto alla vigilanza

Convitto I.P.S.A.A. "M. e T. Bellini" di Trecenta: 1 responsabile preposto alla vigilanza

Sede I.P.S.I.A. "Enzo Bari" di Badia Polesine: 1 responsabile preposto alla vigilanza.

2. Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti all'accertamento delle infrazioni. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.

3. I responsabili preposti incaricati che continuano a prestare servizio nel plesso restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

4. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

5. Il personale incaricato in qualità di responsabile preposto deve essere munito di apposita disposizione di nomina.

6. Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell'ambito scolastico. In particolare si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:
   a. **Art. 337 del Codice Penale** - Resistenza a un pubblico ufficiale: "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".
   b. **Art. 496 del Codice Penale** - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: "Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

Art. 6 - SANZIONI

(Per le Sanzioni e le modalità di pagamento, vedere in particolare le procedure descritte in Allegato 3)

1. Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
   L'infrazione al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall'art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art, 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va da un **minimo di € 27,50 a un massimo di € 275,00**; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
   I Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima e, in caso di recidiva, gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.

2. Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, **entro il termine di sessanta giorni** dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, **il pagamento in forma ridotta consiste in 55,00 Euro** (doppio di 27,50 più conveniente di un terzo di 275,00) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110,00 Euro (doppio di 55,00 più conveniente di un terzo di 550,00).

3. Ai sensi dell'art. 11 L. 689/81, tenuto conto della minore gravità del fatto, si applicherà la sanzione minima del pagamento della somma di **€ 27,50** nei casi di **prima violazione solo se commessa in area aperta** di pertinenza dell'istituto.

4. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale docente e ATA, preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 220,00 a € 2.200,00.** A mente dell'art. 16 L. 689/1981 saranno ammesse a pagare in forma ridotta, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.

5. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione dal Consiglio di Classe nella valutazione del comportamento e importa l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento d'Istituto e dal Codice di Disciplina.

Art. 7 - PAGAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione pari a € 27,50 **entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici)** dalla

contestazione immediata o successiva notificazione.

2. Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, in difetto di pagamento nei termini di cui al comma 1, il trasgressore **entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta)** dalla data di contestazione o della notificazione, è ammesso al pagamento della sanzione di € 55,00 (quale sanzione più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo) oltre alle spese di notificazione.

3. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperano alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, la somma di € 220,00 entro il termine di 15 giorni ovvero di € 440,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione se immediata o dalla notificazione.

4. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
   - in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo - IIS BRUNO MUNARI di Castelmassa Verbale N… del …);
   - direttamente **presso la Tesoreria Provinciale** competente per territorio;
   - presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

5. **L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento** alla Segreteria dell'I.I.S. B. Munari, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

Art. 8 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Contestazione e Notificazione

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 5 comma 3 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.
   Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, quale autorità competente di cui alla lettera b, del già citato articolo 4 della DPCM 14/12/95.
   La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.

2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento (Allegato 5).

4. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire

all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

6. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie.

Art. 9 – ATTIVITA' INFORMATIVE E DI SUPPORTO

Il Dirigente Scolastico si impegna a promuovere le iniziative opportune e necessarie per sensibilizzare tutti gli utenti della Scuola sui danni prodotti dal fumo e sui metodi utilizzabili per smettere di fumare.

I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute " sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento ed a segnalare al Consiglio d'Istituto eventuali proposte di modifiche o integrazioni.

Art. 10 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

Art. 12 – ALLEGATI

Allegato 1: Nomina personale interno con funzioni di accertatori delle infrazioni al divieto di fumo;
Allegato 2: Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumare;
Allegato 3: Modalità di pagamento – Ricorso;
Allegato 4: Trasmissione al Prefetto di copia del verbale;
Allegato 5: Notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenne ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge n. 689/1981.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"*BRUNO MUNARI*" DI CASTELMASSA

Via Matteotti, 34 - 45035 Castelmassa (RO) - Tel.0425-81140 - c.f. 83000930293

http://www.iisbrunomunari.edu.it E-mail: rois003006@istruzione.it PEC: rois003006@pec.istruzione.it

MODULISTICA REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO e ALLEGATI

1 - COMUNICAZIONE RELATIVA APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO
2 - NOMINA AGENTI ACCERTATORI
3 - MODULO CONTESTAZIONE
4 - COMUNICAZIONE PREFETTO

A tutto il personale
LORO SEDI

OGGETTO: Comunicazione relativa all'applicazione del divieto di fumo e indicazione dei soggetti incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare.

Premessi i riferimenti al quadro normativo vigente, con la presente si rammenta che in tutti i locali chiusi e nelle pertinenze esterne di tutte le scuole dell'I.I.S. "B. Munari":

Sede in Via Matteotti, 34, Castelmassa;

Sede annessa IPSIA "E. Bari", viale Stazione, 45 Badia Pol.

Sede annessa e Convitto "M e T. Bellini", via Mazzini, 53 Trecenta

vige il divieto di fumo e che, in applicazione della normativa sono stati individuati i soggetti incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare nei locali nei quali i dipendenti svolgono la propria attività lavorativa, ivi compresi i locali di accesso e di servizio.
I soggetti designati al rispetto del divieto di fumo sono i signori:

Sede LICEO ARTISTICO di Castelmassa: ……

Sede I.P.S.A.A. "M. e T. Bellini" di Trecenta: **……**

Convitto I.P.S.A.A. "M. e T. Bellini" di Trecenta: ……

Sede I.P.S.I.A. "Enzo Bari" di Badia Polesine: ……

Nei locali in cui vige il divieto di fumo sono stati apposti i cartelli di divieto che riportano le seguenti indicazioni:
- divieto di fumo;
- indicazione della norma che impone il divieto (art. 51 della legge 16.01.2003, n. 3);
- sanzioni applicabili;
- lavoratore/i incaricato/i di vigilare sull'osservanza del divieto.

Si rammenta che i trasgressori alle disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 ad euro 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
Alla luce di quanto sopra evidenziato e confidando nella collaborazione di tutti per il rispetto del divieto di fumo previsto e sanzionato dalla Legge, si rammenta ai dipendenti e agli utenti la necessità e l'importanza di dare piena attuazione alla normativa in materia di tutela della salute dei non fumatori.

Castelmassa, ……

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela BELFIORE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

***"BRUNO MUNARI"* DI CASTELMASSA**

Via Matteotti, 34 - 45035 Castelmassa (RO) - Tel.0425-81140 - c.f. 83000930293

http://www.iisbrunomunari.edu.it E-mail: rois003006@istruzione.it PEC: rois003006@pec.istruzione.it

ALLEGATO 1

A tutto il personale - LORO SEDI

OGGETTO: Nomina personale interno con funzioni di agente accertatore in applicazione Direttiva P.C.M. 14.12.1995 sul "Divieto di Fumo".

La sottoscritta Prof.ssa Angela Belfiore, Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "B. Munari" di Castelmassa

DELEGA

I signori

Sede LICEO ARTISTICO di Castelmassa:

……

Sede I.P.S.A.A. "M. e T. Bellini" di Trecenta:

…….

Convitto I.P.S.A.A. "M. e T. Bellini" di Trecenta:

……

Sede I.P.S.I.A. "Enzo Bari" di Badia Polesine:

……

ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dagli art. 13, 14, 17 della legge 689 del 24.11.1981 in ottemperanza al divieto di fumo nei locali delle rispettive sedi dell'I.I.S. "B. Munari" di Castelmassa, nei locali e le adiacenze in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e dalla Direttiva P.C.M. 14.12.1995.

I summenzionati agenti accertatori sono in possesso di documento di identificazione che, su richiesta, sarà esibito, unitamente alla presente attestazione al trasgressore.

Castelmassa, ……..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Angela Belfiore

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

***"BRUNO MUNARI"* DI CASTELMASSA**

Via Matteotti, 34 - 45035 Castelmassa (RO) - Tel.0425-81140 - c.f. 83000930293

http://www.iisbrunomunari.edu.it E-mail: rois003006@istruzione.it PEC: rois003006@pec.istruzione.it

Prot. N. ……

Al personale in elenco - LORO SEDI

Sede LICEO ARTISTICO di Castelmassa:

……

Sede I.P.S.A.A. "M. e T. Bellini" di Trecenta:

……

Convitto I.P.S.A.A. "M. e T. Bellini" di Trecenta:

……

Sede I.P.S.I.A. "Enzo Bari" di Badia Polesine:

……

Oggetto: Nomina personale interno con funzioni di agente accertatore in applicazione Direttiva P.C.M. 14.12.1995 sul "Divieto di Fumo".

La sottoscritta Prof.ssa Angela Belfiore, Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "B. Munari" di Castelmassa

NOMINA

Il personale in indirizzo ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dagli art. 13, 14, 17 della legge 689 del 24.11.1981 in ottemperanza al divieto di fumo nei locali delle rispettive sedi dell'I.I.S. "B. Munari" di Castelmassa, nei locali e le adiacenze in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e dalla Direttiva P.C.M. 14.12.1995.

I summenzionati agenti accertatori sono in possesso di documento di identificazione che, su richiesta, sarà esibito, unitamente alla presente attestazione al trasgressore.

Castelmassa, ……

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Angela Belfiore

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

***"BRUNO MUNARI"* DI CASTELMASSA**

Via Matteotti, 34 - 45035 Castelmassa (RO) - Tel.0425-81140 - c.f. 83000930293

http://www.iisbrunomunari.edu.it E-mail: rois003006@istruzione.it PEC: rois003006@pec.istruzione.it

ALLEGATO 2

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

In data …….. alle ore …….. nel cortile della scuola ……..

sita in Via ……, Comune di , nei quali, ai sensi del D.P.C.M. 14.12.1995, è stato applicato il divieto di fumo, il/la sottoscritto/a docente presso lo stesso Istituto, ha constatato che il Sig.....……, alunno della classe ……, nato a ……..

il …… residente a …… in Via ……, 13 ha violato le disposizioni dell'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584, sanzionate dall'art. 7 della medesima Legge, in quanto:

……..

Sanzione pecuniaria da € 27,50 a € 275,00 (L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 189).

In relazione alla infrazione, che viene contestata, il trasgressore ha tenuto a dichiarare:

……

……

La violazione non è stata contestata immediatamente causa (indicare impedimento: minorenne, ...):

.....

.....

Il verbale sarà consegnato all'Agente Accertatore nominato con deliberazione del Dirigente Scolastico, nella persona del Prof…… , che provvederà all'applicazione della sanzione.

luogo……,data……..

IL VERBALIZZANTE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

***"BRUNO MUNARI"* DI CASTELMASSA**

Via Matteotti, 34 - 45035 Castelmassa (RO) - Tel.0425-81140 - c.f. 83000930293

http://www.iisbrunomunari.edu.it E-mail: rois003006@istruzione.it PEC: rois003006@pec.istruzione.it

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. _____

In data_____alle ore_____nei locali dell'Istituto sito in Via

……Comune di …… (RO), nei quali, ai sensi

del D.P.C.M. 14.12.1995, è stato applicato il divieto di fumo, il/la sottoscritto/a …….

…….. Agente Accertatore nominato con deliberazione del

Dirigente Scolastico, ha constatato che il Sig. .....nato a

..... (Prov. di .....) il .....residente a

..... in Via .....n……ha violato le disposizioni dell'art. 1

della Legge 11.11.1975, n. 584, sanzionate dall'art. 7 della medesima Legge, in quanto:

.....

.....

Sanzione pecuniaria da € 27,50 a € 275,00 (L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 189). In relazione alla infrazione, che viene contestata, il trasgressore ha tenuto a dichiarare:

.....

.....

La violazione non è stata contestata immediatamente causa (indicare impedimento: minorenne,):

.....

.....

Il presente verbale viene compilato in tre esemplari, uno dei quali viene consegnato all'interessato, presente, che appone la propria firma in calce allo stesso, per ricevuta, ovvero non viene consegnato all'interessato perché …….....

Il trasgressore sopra identificato dovrà informare dell'avvenuto pagamento la Segreteria Amministrativa dell'I.I.S. ""B. Munari" di Castelmassa presentando o inviando copia della quietanza al fine di consentire l'archiviazione del procedimento sanzionatorio a suo carico. Qualora entro i termini previsti dalla legge non sia stato presentato ricorso e/o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta la Direzione dell'I.I.S. ""B. Munari" di Castelmassa (RO) procederà alle conseguenti successive determinazioni.

_____lì _____

IL RICEVENTE IL VERBALIZZANTE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"*BRUNO MUNARI*" DI CASTELMASSA

Via Matteotti, 34 - 45035 Castelmassa (RO) - Tel.0425-81140 - c.f. 83000930293

http://www.iisbrunomunari.edu.it E-mail: rois003006@istruzione.it PEC: rois003006@pec.istruzione.it

ALLEGATO 3

MODALITÀ DI PAGAMENTO - RICORSI

Il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione (€ 27,50) entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o di notificazione.

Il trasgressore è ammesso all'oblazione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione nella misura di 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole, in esso versamento incluse le spese di accertamento e notifica.

In applicazione di ciò la violazione al divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a € 55,00 (€ 110,00 ove la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni).

Il pagamento deve essere effettuato presso:

la Tesoreria provinciale, oppure gli Istituti Bancari o gli Uffici postali utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale (Causale: infrazione divieto di fumo c/o I.I.S. ""B. Munari" di Castelmassa (RO) verbale n. ..... del …..).

A PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO IL TRASGRESSORE DOVRA' FAR PERVENIRE O CONSEGNARE COPIA DELLA RICEVUTA PRESSO LA SEGRETERIA SCOLASTICA.

Decorso infruttuosamente il perentorio termine per il pagamento in misura del minimo (quindici giorni) o in misura ridotta (sessanta giorni) la documentazione, contenente copia del verbale, prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, sarà al Prefetto territorialmente competente per le successive incombenze di legge. Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può far pervenire scritti difensivi e ricorsi al Prefetto o in alternativa adire l'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Per le violazioni commesse entro gli spazi esterni in cui vige il divieto di fumo gli eventuali scritti difensivi dovranno essere prodotti sulla base della procedura disciplinare prevista dal Regolamento Scolastico.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

***"BRUNO MUNARI"* DI CASTELMASSA**

Via Matteotti, 34 - 45035 Castelmassa (RO) - Tel.0425-81140 - c.f. 83000930293

http://www.iisbrunomunari.edu.it E-mail: rois003006@istruzione.it PEC: rois003006@pec.istruzione.it

ALLEGATO 4

Ill.mo PREFETTO di _____

Prot. N. .....del .....

OGGETTO: rapporto a carico di ..... - infrazione norme sul divieto di fumo.

Ai sensi della Legge 689/1981 e smi, COMUNICO che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. ..... del …….. di accertata violazione delle vigenti norme sul divieto di fumo, con invito al medesimo di definire la vertenza in via amministrativa, con le modalità specificate nel predetto verbale. Decorso il termine di legge, il trasgressore non ha prodotto l'attestazione di pagamento della sanzione, pagamento che, da accertamenti espletati presso i competenti uffici, non risulta essere stato effettuato.

Stante quanto precede, pertanto, provvedo a trasmettere alla S.V. copia del verbale di accertamento completo di riscontro prova della eseguita contestazione o notificazione per i successivi conseguenti adempimenti.

La prego di volermi cortesemente dare comunicazione dell'esito della procedura avviata.

Con ossequi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Angela Belfiore

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"*BRUNO MUNARI*" DI CASTELMASSA

Via Matteotti, 34 - 45035 Castelmassa (RO) - Tel.0425-81140 - c.f. 83000930293

http://www.iisbrunomunari.edu.it E-mail: rois003006@istruzione.it PEC: rois003006@pec.istruzione.it

ALLEGATO 5

NOTIFICA AI GENITORI DI TRASGRESSORE MINORENNE AI SENSI DELL'ART. 14 l. 689/1981

Prot. n.

Raccomandata AR

Ai Signori……
…….
Via……
……

genitori dell'alunno……
Classe…….
Istituto……..

OGGETTO: Processo verbale n….. del ……..
Notificazione di violazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 Legge n. 689/1981 .

L'anno ……, il giorno ……., del mese di …….. , alle ore ……., nei locali/oppure nell'area all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica sede di Via ……..…, Comune di ……., il sottoscritto ……., in qualità di responsabile preposto all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento 8 novembre 2013,
n. 128, accertato che:

l'alunn ……nat … a ……. (….) e residente a ……(….), Via …….., ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto:
……..
……..
……..
……..

(eventualmente). ed è incorso nell'aggravante di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 11.11. 1975, n. 584 (presenza di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza) in quanto erano presenti:
……..
……..…,

nei locali dell'istituzione scolastica erano presenti i cartelli previsti dalla normativa sopra richiamata nonché il servizio di vigilanza; inoltre l'istituzione scolastica ha realizzato apposite iniziative didattiche di informazione sul fumo e sul tabagismo;

commina allo/a stess ……..… la sanzione pecuniaria pari a € ……
si allega modello F23 con le opportune istruzioni per il pagamento.
AVVERTENZA:
A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma nella misura minima di € 27,50 entro 15 giorni dalla notifica della violazione, ovvero nella misura ridotta di €

55,00 entro il termine di 60 giorni dalla presente notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Decorso infruttuosamente il perentorio termine per il pagamento in misura del minimo (quindici giorni) o in misura ridotta (sessanta giorni) la documentazione, contenente copia del verbale, prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, sarà al Prefetto territorialmente competente per le successive incombenze di legge. Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può far pervenire scritti difensivi e ricorsi al Prefetto o in alternativa adire l'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Il verbalizzante

……

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Angela Belfiore